


SCHEMA N. NP/6438
DEL PROT. ANNO 2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3283 del 24/10/2014

N. 1320

IN DATA 24/10/2014

OGGETTO : Procedure per l'attivazione degli interventi e disposizione applicative a sostegno delle imprese agricole per favorire il superamento delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari, a norma del Decreto Lgs. 102/2004.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si **ATTESTA** che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, **PRESIDENTE** Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
	X	Claudio Montaldo - Vice Presidente			
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
	X	Angelo Berlangieri - Assessore			
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
X		Sergio Rossetti - Assessore	X		
	X	Matteo Rossi - Assessore			
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
9	3		9		

RELATORE alla Giunta Giovanni Barbagallo e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di **SEGRETARIO**

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità **HA APPROVATO** il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 3 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO

24/10/2014 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente **ATTO** viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del **REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I**

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

102docum

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P. ...
IL FUNZIONARIO
(Dott. ssa Roberta Rossi)

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/6438
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici - Settore

OGGETTO : Procedure per l'attivazione degli interventi e disposizione applicative a sostegno delle imprese agricole per favorire il superamento delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari, a norma del Decreto Lgs. 102/2004.

DELIBERAZIONE

N.

1320

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN DATA 24.10.2014

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che all'articolo 70 trasferisce alle regioni le funzioni amministrative in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, mantenendo in capo allo Stato le competenze relative alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica oltre alla determinazione della spesa da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 concernente "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'at. 1, comma 2, lettera i) della legge 7.3.2003, n. 38", per favorire il superamento delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, che adegua la normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al citato DLGS n. 102/2004, agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34, con particolare riferimento al titolo II che riguarda interventi a sostegno degli imprenditori agricoli per la difesa delle produzioni e delle strutture agricole da calamità naturali e altri eventi eccezionali;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 829 del 16.7.2010 di approvazione della procedura per il rilevamento del danno occorso e per la gestione tecnico amministrativa delle

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatto)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

24/10/2014

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA


102docum

SETTORE STAFF CENTRALE
E AFFARI GIUNTA
P. ...
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/6438
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici - Settore

fasi di ripristino e ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi, redatta a cura del Settore Protezione Civile ed Emergenze;

Preso atto che, negli ultimi anni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) - tramite il Fondo di solidarietà nazionale - ha favorito gli interventi di prevenzione del rischio, quali le misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi e conseguentemente ha ridotto gli interventi compensativi dei danni;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1023 del 7 agosto 2012 con la quale si approvano, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della citata l.r. 34/2011, i criteri e le modalità per la concessione di aiuti previsti dall'art. 3 della citata legge, a favore dei consorzi di difesa di cui all'art. 11 del D.Lgs. 102/2004;

Preso atto che, a norma dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 102/2004, sono esclusi dagli interventi compensativi i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata (previsti annualmente nel Piano Assicurativo approvato dal MIPAAF);

Considerato che gli eventi atmosferici eccezionali sono divenuti, negli ultimi anni, più frequenti e distruttivi e che quindi il tema dei danni causati all'agricoltura da questi eventi atmosferici eccezionali è meritevole di particolare attenzione;

Considerato altresì che la materia è particolarmente complessa e di difficile approccio da parte degli agricoltori;

Ritenuto pertanto necessario adottare orientamenti (Allegato A) che sintetizzino le disposizioni vigenti **in materia di danni da calamità naturali in agricoltura** e diano indicazioni procedurali su come operare all'interno delle diverse casistiche possibili, chiarendo altresì le competenze dei diversi soggetti operanti in questo campo, con particolare riferimento, altresì, alle categorie di danni non assicurabili;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, il documento di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dal titolo: "Procedure per

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatto)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

24/10/2014

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO


SETTORE STAFF CENTRALE
ESERCIZI GIUNTA
P...
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Foss)

102docum

PAGINA : 2

COD. ATTO: DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/6438
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici - Settore

l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102";

- di incaricare il Dirigente della struttura Staff e Affari Giuridici del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura di provvedere a dare la massima pubblicità delle procedure sopra approvate e di aggiornarle quando necessario, in base all'evoluzione della normativa applicabile;
- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

22/10/14

(Dott. Gianfranco Ricci)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Forzatura)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatto)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

24/10/2014

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA


IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

102docum

PAGINA : 3

COD. ATTO: DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/6438
DEL PROT. ANNO2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici - Settore

N. **1320**

IN DATA :

24.10.2014

OGGETTO : Procedure per l'attivazione degli interventi e disposizione applicative a sostegno delle imprese agricole per favorire il superamento delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari, a norma del Decreto Lgs. 102/2004.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 8

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatto)

22-10-2014

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ALLEGATO
ALL'ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Fossi)

102docum

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

Procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

1. QUADRO GIURIDICO

Il quadro normativo è costituito da:

- Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modifiche e integrazioni concernente "interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole";
- Legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34, con particolare riferimento all'articolo 4 "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi";
- Regolamento (CE) n. 73/2009, con particolare riferimento all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), che consente agli Stati membri di prevedere un sostegno specifico sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;
- Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 103 *quaterdecies*, paragrafo 1, lettera f), relativo al settore vitivinicolo, che prevede la concessione di aiuti per l'assicurazione del raccolto;
- ~~decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, art. 11, con cui si attiva la misura di sostegno per i premi assicurativi di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009;~~
- ~~decreti ministeriali n. 8809 del 20 aprile 2011, n. 26540 del 13 dicembre 2011, n. 16603 del 25 luglio 2012 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 73/2009 e n. 1234/2007, sopra citati;~~
- decreto 6 dicembre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Mi.P.A.A.F. "Approvazione del piano assicurativo agricolo, per l'anno 2014" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2014);
- Regolamento (UE) N. 702 del 25/06/2014 con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, punti 9) e 16) dove sono date le definizioni di "calamità naturali" e di "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale" e all'art. 30 "Aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo".

2. FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

Il F.S.N. prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Chitto)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

26/10/2014

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P.
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi **“non”** inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali o eventi eccezionali;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole;

3. CONTRATTI ASSICURATIVI (Danni coperti dalle Assicurazioni)

Come si può facilmente notare, tutti i regolamenti e i decreti di cui al paragrafo precedente intendono incentivare le assicurazioni. Gli interventi compensativi (cioè: a danno già avvenuto) sono relegati a un ruolo del tutto residuale.

È particolarmente chiaro, a questo proposito, l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004, il quale così stabilisce: “Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo (cioè: dagli interventi compensativi) i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata”. In altre parole: **tutto ciò che può essere assicurato** – sulla base del piano assicurativo agricolo nazionale – non può beneficiare di indennizzi finanziati con fondi pubblici.

È quindi indispensabile verificare con attenzione il contenuto del piano assicurativo approvato annualmente con Decreto del Ministero delle politiche agricolo, alimentari e forestali Mi.P.A.A.F (il Piano assicurativo 2014 è stato con il DM 6/12/2013).

Il piano assicurativo nazionale, a cui comunque si rimanda per ogni eventuale approfondimento, istituisce un sistema di assicurazioni che copre i rischi relativi alla perdita del raccolto e al danneggiamento delle strutture aziendali, in taluni periodi dell'anno.

Le colture assicurabili e i periodi dell'anno coperti in polizza, sono elencate nel testo del decreto. Si tratta della stragrande maggioranza delle piante coltivate in Italia, comprese le coltivazioni da fiore e da fronda, sia in serra che in pieno campo, le aromatiche e le piante ornamentali in vaso.

In base all'ultimo Piano assicurativo approvato le STRUTTURE AZIENDALI assicurabili sono le seguenti:

- impianti di produzioni arboree e arbustive (cioè: frutteti, oliveti, vigneti, alberi e arbusti da fiore e da fronda);
- reti antigrandine;
- serre e tunnel fissi, rivestiti in vetro o in plastica;
- ombrai;
- impianti antibrina.

Per le PRODUZIONI l'elenco risulta estremamente corposo e complesso per cui si rimanda integralmente alla lettura dell'apposito capitolo del Piano Assicurativo annuale.


E gli eventi avversi contro cui ci si può assicurare sono:

- per la perdita del raccolto:

alluvioni, siccità, gelo e brina, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, sbalzi termici, grandine, venti forti;

- per i danni alle strutture:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria )

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

26/10/2014 

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P... ..
IL FUNZIONARIO

(Dot.ssa Roberta Rossi) 

grandine, tromba d'aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia, gelo (quest'ultimo solo per gli impianti di produzioni arboree e arbustive).

Il piano assicurativo agricolo nazionale prevede la copertura assicurativa riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

Al riguardo è opportuno richiamare l'attenzione sulle polizze che assicurano il prodotto riferendosi al ciclo produttivo, in quanto il periodo di produzione della stessa coltura non è uguale in tutte le regioni italiane. Ad esempio, il ciclo produttivo dell'olivo a livello nazionale normalmente si considera dal mese di aprile al mese di novembre, in Liguria, per caratteristiche climatiche e tradizioni culturali, il ciclo produttivo dell'olivo potrebbe andare da aprile a gennaio dell'anno successivo, pertanto, nella stipula delle polizze assicurative sarebbe opportuno tenere conto delle diverse specificità colturali della regione.

Inoltre il piano assicurativo agricolo nazionale prevede anche le assicurazioni contro determinate malattie delle piante e degli animali (tra cui, per esempio, il cinipide del castagno) e contro le perdite di uva da vino causate da animali selvatici (per esempio: cinghiali).

Come si può notare, la casistica è molto ampia e copre sicuramente la maggior parte dei danni che possono colpire le produzioni e le strutture agricole. Si ribadisce che gli interventi compensativi possono riguardare esclusivamente i danni non assicurabili – che, come si è visto, riguardano una piccola minoranza di casi.

Si deve infine precisare che il piano assicurativo agricolo nazionale consente alle imprese agricole di accedere al sistema delle assicurazioni agevolate sia tramite i consorzi di difesa (consorzi tra agricoltori che stipulano polizze di assicurazione in forma collettiva) sia singolarmente.

Per quanto riguarda la procedura per ottenere gli aiuti per la sottoscrizione di polizze di assicurazione agevolate, si distinguono due casi:

1. assicurazioni agevolate sottoscritte in forma collettiva – l'agricoltore deve presentare domanda di aiuto tramite il consorzio di difesa o la cooperativa agricola o il consorzio di cooperative agricole di cui è socio;
2. assicurazioni agevolate sottoscritte in forma individuale (senza cioè transitare dal consorzio di difesa o dalle cooperative agricole e loro consorzi) la compagnia di Assicurazione con la quale l'agricoltore ha sottoscritto la polizza provvederà a trasmettere al Mi.P.A.A.F. la domanda di aiuto.

4. INTERVENTI COMPENSATIVI E DI RIPRISTINO (Danni "non" coperti dalle assicurazioni)

4.1. Attivazione degli interventi

Le presenti disposizioni si applicano in caso di danni alle colture e strutture causati da avversità atmosferiche ed eventi **"eccezionali"** assimilati alle calamità naturali, **non assicurabili al mercato agevolato**, ovvero per quelle categorie di colture e strutture per le quali, a causa di offerte di mercato insufficienti, non è stato possibile coprire la domanda assicurativa, sentito, altresì, il parere del Mi.P.A.A.f. e A.N.I.A. (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatto)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

26/10/2014 LR

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dot.ssa Roberta Rossi)

Un evento atmosferico/climatico si deve considerare **"eccezionale"** quando produce danni alle strutture o alle colture, le cui somme necessarie per il ripristino o le minori entrate per le mancate produzioni incidano sui bilanci aziendali nell'anno in cui si è verificato l'evento in misura non inferiore al 30%; o meglio, il danno prodotto, rapportato alla produzione lorda vendibile (p.l.v.) aziendale media ordinaria del triennio precedente (con esclusione della p.l.v. zootecnica), non sia inferiore al 30%.

4.2 Provvidenze e beneficiari

4.2.1. Possono accedere alle provvidenze previste dal D.Lgs. 102/2004 art. 5 comma 2 e comma 3 (colture, strutture, impianti produttivi, e scorte di proprietà di privati) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, entrambi iscritti nel registro delle imprese e nell'anagrafe delle imprese agricole, ricadenti nelle zone delimitate che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.

Le tipologie di aiuto per il quale può essere richiesto l'intervento pubblico devono rientrare tra quelle espressamente indicate nei provvedimenti della Giunta Regionale di delimitazione dei territori danneggiati e le aziende che ne fanno richiesta devono ricadere all'interno dei territori comunali delimitati ed avere subito, a causa delle avversità dichiarate eccezionali, un danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30%.

Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti oppure, in alternativa, rispetto alla produzione media annua del quinquennio precedente escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

4.2.2. Possono accedere alle provvidenze previste dal D.lgs. n. 102/2004 art. 5, comma 6 (infrastrutture/strutture/impianti appartenenti a enti) gli Enti locali, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario di cui all'art. 863 del Codice civile, le Cooperative tra imprenditori agricoli, le società agricole e altri soggetti di natura collettiva o associativa che siano proprietari o gestori di infrastrutture.

4.2.3 Con deliberazione n. 829 del 16/07/2010 la Giunta Regionale ha individuato, in caso di calamità:

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale (allora Servizio Coordinamento funzioni Ispettive in Agricoltura) quale titolare della competenza per le **"segnalazioni di danno"** al patrimonio agricolo da parte delle aziende agricole avuto riguardo di ricordare che le segnalazioni in parola **"NON"** si configurano quali domande di aiuto.

Con la citata DGR 829/2010 è stato, altresì, approvato il Mod. E per la segnalazione dei danni relativi al comparto agricolo che deve essere compilato e trasmesso entro 20 giorni dall'evento all'Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio.

4.3. Procedure comuni a tutte le provvidenze per intervento compensativo e di ripristino

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Garib)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

22/10/2014 M

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... D.....
IL FUNZIONARIO

(Dot.ssa Roberta Rossi)

I soggetti interessati, (privati ed enti) che ritengono di aver subito danni **"NON"** rientranti nelle assicurazioni agricole agevolate a seguito di un evento calamitoso segnalano entro 20 giorni dall'evento al Settore Ispettorato Agrario Regionale tramite l'apposito modello E, approvato con la già cita delibera della Giunta Regionale 829/2010, i danni subiti.

La sola segnalazione, di per sé, non costituisce impegno o obbligo per la Regione o altri Enti pubblici a concedere i benefici previsti dalla legge.

La procedura di delimitazione del territorio ha inizio con gli accertamenti degli effetti dannosi provocati dagli eventi calamitosi, da parte del Settore Ispettorato Agrario Regionale che, di norma devono essere conclusi entro 40 giorni dalla cessazione degli eventi e comunque nei tempi utili affinché il provvedimento della Giunta Regionale di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi sia assunto entro i limiti temporali perentori fissati dall'art. 6 comma 1 del D.lgs. 102/2004;

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale, dopo aver delimitato il territorio colpito dall'evento calamitoso, accertata l'entità dei danni, individuate le provvidenze da concedere, trasmette al Settore Staff del Dipartimento Agricoltura e Affari Giuridici la seguente documentazione:


- **dettagliata relazione tecnica** nella quale viene descritta la natura dell'evento, tipologia di danno, entità dei danni, territori comunali interessati, stima e l'importo delle provvidenze richiedibili;
- **Cartina topografica** per l'individuazione dei comuni interessati;
- **Planimetria di dettaglio** che individuino le infrastrutture interessate dal danno (nel caso solo di applicazione dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. 102/2004);
- **Dichiarazione del gestore** della infrastrutture danneggiate in merito alla piena efficienza e funzionalità in epoca antecedente l'evento (nel caso solo di applicazione dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. 102/2004);
- **Dati meteo e serie storiche** (almeno un quinquennio) comprovante la gravità ed eccezionalità dell'evento;
- **Eventuali articoli di stampa, ordinanze delle autorità competenti;**
- **Per le sole strade interpoderali:** dichiarazione attestante la proprietà privata delle stesse, oppure proprietà pubblica con annessa documentazione comprovante che gli oneri relativi alla manutenzione sono a carico dei soggetti privati;

L'Ispettorato Agrario Regionale trasmette, comunque, detta relazione, anche nel caso in cui i danni accertati risultino inferiore alla soglia del 30 per cento prevista dall'art. 5 comma 1, del D.lgs. 102/2004;


Il Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, e Affari Giuridici predispone gli atti per la proposta al Mi.P.A.A.F. di deliberazione della declaratoria dell'evento presumibilmente eccezionale. La Giunta Regionale approva la sopracitata proposta **entro il termine perentorio di 60 giorni** dalla cessazione dell'evento dannoso. Il suddetto termine è elevabile a 90 giorni, a seguito dell'ampiezza dei danni, di indagini particolarmente complesse e di rilevanza regionale accertate dal Giunta Regionale. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicate le tipologie di intervento compensativo che si propongono al Mi.P.A.A.F. per il risarcimento del danno a seguito dell'evento calamitoso.


Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatto)

22-10-2014


Data - IL SEGRETARIO

24/10/2014


SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Passi)


Il Mi.P.A.A.F., espletate le proprie verifiche, se del caso, dichiara, con decreto ministeriale, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili.

Il D.M. viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli interessati (enti e/o soggetti privati), **entro il termine perentorio di 45 giorni** dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di cui al punto precedente, presentano "**domanda di concessione dei benefici**" al Settore Ispettorato Agrario Regionale (tramite appositi modelli predisposti dal Dirigente del Settore Ispettorato Agrario Regionale) con indicazione delle provvidenze richieste, nell'ambito di quelle indicate dal Decreto ministeriale.

Il Settore Staff del Dipartimento Agricoltura, e Affari Giuridici sulla base delle assegnazioni ministeriali, nonché sulla base degli esiti istruttori comunicati del Settore Ispettorato Agrario Regionale, predispone gli atti formali di impegno e liquidazione delle risorse.

4.4. Tipologie delle provvidenze applicabili

Per i danni alle produzioni agricole (art. 5, comma 2, D.Lgs. 102/2004,) sono applicabili le seguenti provvidenze.

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento.

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7 del D.lgs n. 102/2004;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 102/2004.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Maria Gatto)

22-10-2014

22/10/2014

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO

(Dot.ssa Roberta Rossi)

SCHEMA N. NP/6438
DEL PROT. ANNO 2014

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura
Staff del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura e Affari Giuridici - Settore

Il calcolo degli aiuti deve altresì tenere conto dei limiti definiti dal già citato articolo 30 del Regolamento (UE) n. 702/2014

Qualora le risorse finanziarie risultino insufficienti, la Regione provvederà a ripartire il contributo in modo proporzionale agli importi ammessi.

I tempi di erogazione dei contributi concedibili sono subordinati ai trasferimenti delle risorse economiche dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla Regione.

FINE TESTO

ATTESTO che la presente COPIA, ricevuta su
n.
da me elettronicamente firmata, È CONFORME
ALL'ORIGINALI
Genova, il 20/10/2014



IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Roberta Rossi)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Maria Gatti)

22-10-2014

Data - IL SEGRETARIO

24/10/2014